

Questioni pregiudiziali

1) Se il disposto dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3/80 ⁽¹⁾, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura della decisione n. 3/80 dell'Accordo ⁽²⁾, contenga un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore, cosicché questa disposizione può avere efficacia diretta.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.1. Se in sede di applicazione dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3/80, occorra in qualche modo tener conto delle modifiche del regolamento n. 1408/71 ⁽³⁾, intervenute dopo il 19 settembre 1980, riguardanti prestazioni speciali a carattere non contributivo.

2.2. Se al riguardo abbia rilevanza l'art. 59 del Protocollo addizionale ⁽⁴⁾ dell'Accordo di associazione.

3) Se l'art. 9 dell'Accordo di associazione debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un regime normativo di uno Stato membro, come l'art. 4a della TW olandese, che determina una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità

— in primo luogo, poiché, in tal modo, sarà maggiore il numero di persone di cittadinanza diversa da quella olandese, tra cui un nutrito gruppo di cittadini turchi, a non avere (più) diritto ad un'indennità per il fatto di non risiedere nei Paesi Bassi, rispetto al numero di cittadini olandesi e

— in secondo luogo, perché le indennità dei cittadini turchi che risiedono in Turchia sono state revocate dal 1° luglio 2003, mentre quelle spettanti a persone aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE e di paesi terzi, sempre che tali persone permangano nel territorio dell'Unione europea, sono revocate (gradualmente) solo a partire dal 1° gennaio 2007.

⁽¹⁾ Decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

⁽²⁾ Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato a Ankara il 12 settembre 1963 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, pag. 3865).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

⁽⁴⁾ Protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 novembre 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

(Causa C-486/07)

(2008/C 22/47)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Convenuto: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

Questione pregiudiziale

«se, in base ai Regolamenti CEE vigenti all'epoca dei fatti di causa (1994-1995) in materia di vendita di cereali detenuti dagli organismi di intervento, le detrazioni del prezzo previste per la presenza di un tasso di umidità maggiore rispetto a quello considerato per la qualità tipo si applichino anche nel caso di vendita di mais».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Lahr (Germania) il 5 novembre 2007 — Pia Messner/Ditta Stefan Krüger

(Causa C-489/07)

(2008/C 22/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Lahr

Parti

Ricorrente: Pia Messner

Convenuta: Ditta Stefan Krüger, SFK Laptopphandel

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'art. 6, n. 2, in combinato disposto con il n. 1, secondo periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di recesso del consumatore entro il termine stabilito, il venditore ha il diritto di esigere un rimborso per l'uso del bene consegnato.

⁽¹⁾ GU L 144, pag. 19.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgerichts für Strafsachen Wien (Austria) il 31 ottobre
2007 — Procedimento penale a carico di Vladimir
Turansky**

(Causa C-491/07)

(2008/C 22/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

Imputato nella causa principale

Vladimir Turansky

Questioni pregiudiziali

Se il principio del *ne bis in idem*, contenuto nell'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che osta all'esercizio dell'azione penale nella Repubblica d'Austria nei confronti di un sospettato per una fattispecie quando nella Repubblica slovacca, dopo la sua adesione all'Unione europea, il procedimento penale per la stessa fattispecie è stato archiviato definitivamente, senza sanzioni, mediante ordine di archiviazione del procedimento impartito da un'autorità di polizia previo esame nel merito.

⁽¹⁾ GU L 239, pag. 19.

**Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Commissione
delle Comunità europee/Repubblica di Polonia**

(Causa C-492/07)

(2008/C 22/50)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo garantito la regolare trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE ⁽¹⁾, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare l'art. 2, lett. k), concernente la definizione di abbonato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della menzionata direttiva,
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster
Patent- und Markensenat (Austria) il 14 novembre 2007 —
Silberquelle Gesellschaft m.b.H./Maselli — Strickmode
Gesellschaft mbH**

(Causa C-495/07)

(2008/C 22/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Silberquelle Gesellschaft m.b.H.

Convenuta: Maselli — Strickmode Gesellschaft m. b. H.